

- (6) Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che essa sia informata e abbia la possibilità di rispondere qualora l'ESMA concordi in tutto o in parte con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini.
- (7) Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un'azione urgente da parte dell'ESMA. Qualora sia giustificata un'azione urgente in forza dell'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata non dovrebbe costituire un ostacolo all'adozione di misure urgenti da parte dell'ESMA. In tali casi, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dovrebbe essere garantito quanto prima dopo l'adozione della decisione. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dal funzionario incaricato delle indagini.
- (8) È opportuno che il potere dell'ESMA di imporre una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento sia esercitato nel debito rispetto del diritto alla difesa e non sia mantenuto oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l'ESMA decida di imporre una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento, la persona interessata abbia la possibilità di essere ascoltata e che eventuali sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non siano più dovute dal momento in cui la persona interessata ottemperi all'ordine dell'ESMA cui si riferiscono.
- (9) I fascicoli preparati dall'ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell'ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione alle violazioni dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011.
- (10) Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere esercitati entro un termine ragionevole e dovrebbero pertanto essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale legislazione. Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse, è opportuno che l'ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a porre fine a un'unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
- (11) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (12) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

